

CONFERENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL FISCAL COMPACT

SESSIONE IV - IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE FISCALI EUROPEE E IL CASO DELL'ECONOMIA DIGITALE

Nota tematica

Le Istituzioni dell'UE considerano le politiche fiscali come elemento essenziale del coordinamento delle politiche economiche nell'ambito del Semestre europeo¹. Non a caso, nelle raccomandazioni di politica economica indirizzate agli Stati membri ricorre spesso l'indicazione a spostare il carico fiscale dai fattori produttivi ai consumi, ai beni immobili e ai fattori inquinanti.

La crisi economico-finanziaria pone l'Europa di fronte al problema di decidere se procedere più rapidamente di quanto sia avvenuto fino ad ora sul terreno del coordinamento delle politiche fiscali nazionali.

Nel campo della tassazione dei consumi, e in particolare dell'[IVA](#), l'Unione Europea ha raggiunto un avanzato livello di integrazione.

Per quanto riguarda la [tassazione diretta](#), invece, l'assenza di un coordinamento minimo ha favorito fenomeni di concorrenza fiscale dannosa tra Stati membri dell'UE, che si sono tradotti non soltanto in distorsioni del corretto funzionamento del mercato interno ma anche in un fattore di iniquità dei sistemi fiscali nazionali.

In assenza di un quadro comune, le pressioni competitive hanno infatti indotto molti Stati membri, a fronte dei vincoli di bilancio rigorosi, a concentrare il carico fiscale sui fattori di produzione meno mobili, e segnatamente sul lavoro.

Si è creato un disallineamento nel livello di tassazione applicato tra le diverse tipologie di redditi che favorisce nettamente i redditi da capitale.

Secondo gli [ultimi dati Eurostat](#), rispetto al totale delle entrate fiscali, quelle derivanti dalla tassazione del lavoro ammontano, nel 2012, al 51% nell'UE-28 e

¹ Si riportano di seguito una serie di link che consentono di approfondire le linee di intervento dell'UE in materia di fiscalità e, in particolare, di coordinamento dei sistemi di tassazione diretta:

- http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/tax_policy/index_en.htm;
- http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/good_governance_matters/european_semester/index_en.htm;
- http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/conference/index_en.htm;
- http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_en.htm;
- http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2014/presentation.pdf.



al 53,3% nell'eurozona, mentre quelle derivanti dalla tassazione dei consumi si fermano al 28,5% (26,8% nella zona euro) e quelle da tassazione dei capitali al 20,8% (20,2% nell'eurozona).

Tale sperequazione rischia di intaccare il principio per cui il concorso alle spese pubbliche deve essere parametrato alla effettiva capacità contributiva, per garantire l'equità nella distribuzione del carico fiscale, principio che accomuna le costituzioni degli Stati membri, e sulla cui osservanza i Parlamenti possono svolgere un ruolo centrale nei confronti dei rispettivi Governi e delle istituzioni europee.

Si è discusso se la previsione del principio di unanimità per l'adozione delle decisioni in materia fiscale nell'ambito dell'UE costituisca un fattore di rallentamento per la definizione di una cornice giuridica comune e di un coordinamento fiscale complessivo.

Peraltro, tale principio conferma il rilievo che la materia assume, investendo profili che attengono a diritti fondamentali di cittadinanza.

La persistenza di forti differenze nei sistemi fiscali all'interno dell'UE potrebbe favorire comportamenti opportunistici per i vantaggi che possono derivare dallo sfruttamento di tutte le occasioni di fruire di regimi più vantaggiosi, fino a provocare fenomeni di arbitraggi fiscali, di elusione se non di vera e propria evasione.

Un caso esemplare al riguardo è quello relativo alla tassazione delle attività economiche digitali.

L'assenza di una disciplina comune e adeguata alle specificità del settore ha determinato fenomeni di elusione ed erosione della base imponibile, sottraendo quota parte dei profitti che talune multinazionali traggono dal mercato dell'Unione europea, all'attività impositiva delle autorità fiscali nazionali.

L'OCSE ha lavorato al tema pervenendo alla conclusione che dovrebbero essere rafforzate le misure volte a disincentivare i trasferimenti di diritti di ingegno o operazioni infragruppo verso paesi a bassa fiscalità per motivi elusivi.

Il [rapporto del gruppo di esperti](#) incaricato dalla Commissione europea di approfondire la materia, ha formulato alcune raccomandazioni, prospettando l'opportunità di introdurre un sistema di tassazione, non limitato al prelievo IVA ma esteso anche alla tassazione diretta, basato sul principio della "destinazione", anche mediante una revisione del concetto di "stabile organizzazione".

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si tratta di valutare se:

- a) si condivide l'esigenza di far avanzare più rapidamente il processo di coordinamento dei regimi fiscali all'interno dell'Unione europea, con



particolare riguardo alla tassazione diretta, in modo da combattere la concorrenza fiscale dannosa e garantire maggiore equità alla distribuzione del carico fiscale;

- b) quali concrete iniziative possono essere adottate nell'ambito dell'UE per favorire il riequilibrio del carico fiscale spostando una parte degli oneri dai redditi da lavoro e di impresa ai redditi di capitale, agli immobili e ai fattori inquinanti, anche attraverso lo strumento della tassazione indiretta;
- c) si ritiene auspicabile l'introduzione di strumenti *ad hoc* per combattere i fenomeni di elusione fiscale ed erosione della base imponibile connessi all'economia digitale e, in particolare, se le proposte avanzate dal gruppo di esperti cui si è fatto riferimento possano risultare utili allo scopo.